



*Questo testo è una versione prestampata. Fa  
stato la versione pubblicata nella Raccolta  
ufficiale delle leggi federali.*

**Ordinanza del DFF  
sulla deduzione delle spese professionali delle persone eser-  
citanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta  
federale diretta  
(Ordinanza sulle spese professionali)**

**Modifica del 15 marzo 2021**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993<sup>1</sup> sulle spese professionali è modificata come  
segue:

*Art. 5a* Spese di trasporto per l'uso privato di veicoli aziendali a titolo  
gratuito

<sup>1</sup> Se il contribuente usa un veicolo aziendale a titolo gratuito per il trasporto dal  
luogo di domicilio a quello di lavoro nonché per altri scopi privati, anziché conteg-  
giare le spese effettive derivanti dall'uso privato e operare una deduzione delle spese  
di trasporto secondo l'articolo 5, è possibile effettuare un calcolo forfettario delle  
spese di trasporto.

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo forfettario delle spese di trasporto, è considerato reddito mensile  
derivante da tale uso lo 0,9 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

15 marzo 2021

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

<sup>1</sup> RS 642.118.1